

(N. 633)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **DI ROCCO, ZAGAMI e MOLINARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1954

Estensione alle piccole isole dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni economiche delle piccole isole, e particolarmente le condizioni dell'economia agricola, sono estremamente disagiate, per effetto di avversi e non eliminabili fattori ambientali, che rendono ogni attività produttiva più costosa che nelle altre parti del territorio nazionale.

Ed infatti le culture agricole sono esposte all'impeto dei venti marini ed all'azione corrodente della salsedine, la proprietà terriera è frazionatissima, i raccolti aleatori (non potendovi essere grandi varietà di coltivazioni) ed elevatissimo il prezzo dei generi, anche di prima necessità che devono essere in larga misura importati.

Vi è perciò una evidente analogia con le condizioni di vita esistenti nei territori montani, che giustificherebbe pienamente la completa estensione a favore delle piccole isole delle particolari provvidenze legislative disposte per i detti territori montani.

A conferma della rilevata analogia, può osservarsi che questa ha già avuto un parziale riconoscimento col disposto dell'arti-

colo 3, 1° comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, per il fine ivi previsto (attribuzione ai Comuni dell'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata) equipara ai Comuni montani quelli situati nelle isole aventi estensione non superiore a 30 mila ettari.

Si aggiunge che l'articolo 1, 1° comma, della legge 25 luglio 1952, n. 991, consente alla Commissione censuaria centrale di includere nell'elenco dei territori ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa i Comuni che, pur non avendo i requisiti altimetrici per essere considerati montani, presentino « parità di condizioni economico-agrarie » con i Comuni montani; ed in effetti la Commissione ha esercitato tale facoltà per numerosi Comuni situati in piccole isole.

Sembra peraltro necessario che le provvidenze di cui alla citata legge 25 luglio 1952, n. 991, siano estese a tutte le piccole isole indipendentemente dall'accertamento amministrativo di una precisa assimilabilità, per ogni aspetto economico-agrario, ai territori

montani, che potrebbe risultare superfluo o ingiustamente limitativo, mentre è indubitabile lo stato di grave depressione economica delle suddette isole, per se stesso sufficiente a determinare l'utilità di un efficace intervento statale, conforme al generale indirizzo di Governo in favore delle zone più povere.

Per tali motivi si propone di rendere applicabile in favore di tutti i Comuni delle ridette isole, il beneficio di cui al citato articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonché i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le provvidenze in favore dei territori montani, previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono estese a tutti i terreni dei Comuni delle isole le quali abbiano un'estensione non superiore ai 30 mila ettari anche se situati ad un'altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.